LEGGE REGIONALE

Ordinamento, ristrutturazione e potenziamento dei trasporti pubblici locali. Fondo per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli in vestimenti nel settore

Legge regionale : "Ordinamento, ristrutturazione e potenziamento dei trasporti pubblici locali. Fondo per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel set tore".

Il Consiglio regionale ha approvato
la seguente legge :

Art. 1 (Finalità)

La presente legge stabilisce le norme e le procedure che deb bono essere osservate per l'applicazione sul territorio regionale degli interventi contributivi e finanziari previsti in favore di Enti, Aziende ed Imprese esercenti trasporti pubblici locali e contenute nella legge 10 aprile 1981, n. 151 : "Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione e il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del Fondo nazionale per il ripiano dei di savanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore".

Art. 2

Per servizi pubblici di trasporto locale s'intendono quei servizi adibiti normalmente al trasporto collettivo di persone e di cose effettuati in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite e offerta indifferenziata, con esclusione di quelli di competenza dello Stato.

TITOLO I INTERVENTI PER IL RIPIANO DEI DISAVANZI DI ESERCIZIO

Art. 3

A decorrere dal 1 gennaio 1982, in concomitanza con l'attivazione del Fondo nazionale dei trasporti di cui all'art. 9 della legge 10.4.1981, n. 151, la Regione interviene finanziariamente nella gestione dei pubblici servizi di trasporto locale mediante contributi di esercizio finalizzati al conseguimento dell'equilibrio economico dei bilanci dei servizi di trasporto, nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli.

Gli articoli dal 19 al 26 del Titolo IV "Interventi finanzia-ri" della legge regionale 23.6.1980, n. 79, trovano applicazione li mitatamente all'esercizio 1981.

mitatamente all'esercizio 1981.

L'applicazione delle leggi regionali 19.3.79, n. 14 e 24.4.80, n. 31, che regolano la concessione di sovvenzioni di esercizio alle società ferrotramviarie, nonchè l'applicazione dell'art. 8, primo com ma, della legge regionale 26.6.1981, n. 35, sono limitate alla data del 31 dicembre 1981.

A docorrere dal 1 gennaio 1982, per la definizione e la liquidazione delle sovvenzioni di esercizio relative all'anno 1981, si prescinde dalla convenzione e dal versamento cauzionale previsti dallo art. 24 della legge 23.6.1980, n. 79.

Art. 4

Gli interventi finanziari di cui al precedente articolo trovano applicazione n.ei confronti di tutte le Aziende pubbliche e private che esercitano pubblici servizi di trasporto locale su provvedimenti della Giunta regionale o degli Enti locali interessati secondo le rispettive competenze.

Sono esclusi dagli interventi finanziari di cui trattasi gli auto servizi di Gran Turismo, i servizi effettuati con spese a totale carico del committente, i servizi di trasporto occasionali ed i servizi di qualunque tipo gestiti in economia dagli Enti locali interessati.

Art. 5

La Giunta regionale determina annualmente per ciascuna Azienda o Impresa i contributi di cui al precedente art. 3 sulla base delle percorrenze autorizzate o programmate nell'anno cui i contributi si riferiscono, calcolando:

- al il costo economico standardizzato dei servizi con riferimento a cri teri e parametri di rigorosa ed efficiente gestione, distinto, per categorie e modi di trasporto e tenendo conto:
- 1) dei tipi e delle caratteristiche dei servizi autorizzati o program-
- 2) delle percorrenze relative;
- 3) della qualità del servizio offerto;
- 4) delle condizioni ambientali in cui esso viene offerto;
- 5) della dimensione e dell'organizzazione aziendale;
- b) i ricavi presunti del traffico ed altri proventi, tenendo conto:
- 1) delle tariffe stabilite dalla Regione;
- 2) del prevedibile numero di viaggiatori da trasportare;
- 3) del prevedibile coefficiente di utilizzazione dei veicoli.

 I ricavi del traffico debbono coprire il costo effettivo del servizio almeno nella misura che verrà stabilita annualmente per le varie zone ambientali omogenee del territorio nazionale con Decreto del
 Ministro dei Trasporti, ai sensi del primo comma, lettera b) dello
 art. 6 della legge 10.4.1981, n. 151;

c) il contributo da erogare per coprire la differenza tra i costi ed i ricavi di cui ai precedenti punti a) e b).

I modi e le categorie di trasporto di cui al primo comma, let tera a), del presente articolo comprendono:

- modi di trasporto

automobilistici;
a impianti fissi;

- categorie di trasporti

servizi di linea per viaggiator, servizi tramviari;

servizi filoviari;

servizi ferroviari metropolitani;

servizi funivari; servizi funicolari.

Per la determinazione del costo del personale si fa riferimento ai contratti collettivi ed accordi nazionali di lavoro, nonchè ai contratti ed accordi di lavoro in atto recepiti da atti deliberativi dal

l'Ente concedente o affidante.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge eventuali modificazioni delle situazioni contrattuali esistenti presso le singole Aziende ed Imprese, che comportino incrementi del costo del lavoro in forma diretta o indiretta, potranno trovare attuazione soltanto previo consenso della Giunta regionale.

A decorrere dall'anno 1982, in sede di determinazione del costo standardizzato, si terrà conto, sia delle mensilità di accantonamento di buonuscita dell'esercizio assunto a riferimento, sia delle quote in tegrative per rivalutazione degli accantonamenti pregressi sempre a de correre dall'anno 1982.

Per gli anni 1981 e precedenti, i maggiori oneri connessi con i trattamenti di buonuscita e con le rivalutazioni degli oneri relativi graveranno:

a) sui Comuni competenti, per quanto riguarda il personale dipendente da aziende municipalizzate;

b) sulla Regione, per quanto riguarda: il personale dipendente da A-ziende pubbliche affidatarie di soli autoservizi extraurbani, quello dipendente da imprese private concessionarie di soli autoservizi urbani o extraurbani e quello dipendente da società ferrotramviarie limitatamente agli agenti adibiti all'esercizio di autolinee di concessione della Regione o dagli Enti locali interessati.

La determinazione dei maggiori oneri di cui al precedente comma, lettera b), sarà effettuata facendo riferimento:

- per il personale dipendente da aziende pubbliche affidatarie di autolinee extraurbane, alle disposizioni di cui all'art. 5 della L.R. 26 giugno 1981, n. 35;

- per il personale dipendente da imprese private concessionarie di sole autolinee, alle corrispondenti disposizioni della L.R. 17 gennaio 1980, n. 6, limitatamente alla parte di anzianità maturata fino al 31 dicembre 1980;

- per il personale addetto ai pubblici autoservizi di linea per viaggiatori dipendente da società ferrotramviarie, all'onere corrispondente all'eccedenza sull'accantonamento contrattuale dell'1,50%.

Le tariffe minime da applicare ai pubblici servizi di trasporto locale sono stabilite dalla Giunta regionale d'intesa con gli Enti locali interressati. Fino a diversa intesa le tariffe già fissate alla data di entrata in vigore della presente legge sono considerate tariffe minime.

Fermo restando il criterio che le tariffe minime stabilite ai sensi del precedente comma hanno lo scopo di perseguire l'unificazione del sistema tarriffario sul territorio regionale, è tuttavia facoltà dell'Ente concedente determinare, nell'esercizio dei singoli servizi, o di comples si disservizi, tariffe più elevate di quelle minime, da stabilire come

sopra qualora ciò sia richiesto da situazioni economiche-gestionali particolarmente gravose, nonché quando ciò sia richiesto dalla neces sità di salvaguardare, attraverso la tariffa, eventuali situazioni di concorrenzialità nei confronti dei servizi ad impianti fissi.

Ai fini degli interventi finanziari di cui al precedente art. 3, i provvedimenti adottati dagli Enti locali nella loro competenza che riguardino l'istituzione di nuovi servizi o l'ampliamento dei servizi esistenti possono trovare attuazione soltanto dopo l'approvazione della Giunta regionale al cui esame, pertanto, i provvedimenti stessi debbono essere assoggettati per il tramite dell'Assessorato regionale ai Trasporti.

Art. 6

Per la determinazione dei costi standardizzati e dei prodotti del traffico, la Regione si avvale della consulenza di apposito Comitato tecnico presieduto dall'Assessore regionale ai Trasporti o da un suo delegato e composto da:

- tre funzionari dell'Assessorato regionale ai Trasporti;
- i direttori di esercizio delle Aziende produttrici;
- il direttore dell'Ente Regionale Pugliese Trasporti (E.R.P.T.);
- un rappresentante della sezione regionale dell'U.P.I.;
- un rappresentante della sezione regionale dell'A.N.C.I.;
- un rappresentante della sezione regionale del C.R.I.P.E.L.;
- un rappresentante della sezione regionale della F.E.N.I.T.;
- un rappresentante della sezione regionale dell'A.N.A.C.;
- un rappresentante designato da ciascuna delle quattro Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentantive su scala nazionale presenti nel CNEL.

L'importo dei contributi che annualmente la Regione iscrive nei propri bilanci non può risultare inferiore alla quota riveniente alla Regione dalla ripartizione del Fondo nazionale di cui all'art. 9 della Legge QUadro n. 151/1981.

Fanno carico al bilancio regionale gli eventuali maggiori oneri finanziari che la Regione ritenesse di dover assumere in aumento
della quota riveniente dal riparto nazionale. E' facoltà della Giunta
regionale procedere a revisione dei costi standardizzati e dei contributi di esercizio qualora, nel corso dell'esercizio considerato, si verifichino variazioni nel costo dei carburanti, o anche nel costo del la
voro derivante da contratti collettivi nazionali. Nel caso che la Giun
ta ritenesse di esercitare la suddetta facoltà, le eventuali maggiori
spese occorrenti faranno carico al bilancio regionale in aggiunta alla
quota riveniente dal Fondo nazionale.

Le variazioni di bilancio ricadenti dovranno essere portate previamente all'esame del Consiglio regionale, accompagnate dalla duplice relazione, della Giunta e della Commissione consiliare competente, spe cificamente illustrative dell'intera situazione dei trasporti regionali e propositive di indicazioni utili al superamento delle cause del deficit.

La Giunta regionale, con riferimento all'entità dei costi e dei ricavi, e tenuto conto dei contributi per gli investimenti o perati per l'attuazione dei programmi aziendali, determina altre sì, annualmente, l'incremento del rapporto ricavi-costi che deve essere assicurato a livello regionale, attraverso le tariffe, non chè attraverso i provvedimenti di organizzazione e ristrutturazione aziendale, nonchè attraverso l'adozione di idonee misure di organizzazione del traffico.

Per la determinazione del suddetto incremento la Giunta regionale si avvale della consulenza del Comitato tecnico di cui al primo comma del precedente art. 6.

Art. 8

Per accedere ai contributi di cui all'art. 3 le Aziende e le Imprese ed esercizi di trasporto interessati debbono avanzare domanda al Presidente della Giunta regionale per il tramite del competente Assessorato di Trasporti, entro e non oltre il termine del 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui i contributi si riferiscono.

In sede di prima applicazione le Aziende devono, a pena di escusione, presentare domanda per accedere ai contributi entro 60 gior ni dall'entrata in vigore della presente legge.

Le richieste debbono essere corredate da una copia dello stato di previsione relativo all'esercizio di riferimento, da un prospetto analitico delle percorrenze autorizzate, e da ogni altra documentazione che sarà espressamente richiesta dal competente Assesorato ai Trasporti con direttive da emanarsi entro il 30 giugno di ogni anno.

L'erogazione dei contributi viene effettuata a trimestralità anticipate da corrispondere nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre di ogni anno.

Nelle more della determinazione dei contributi di cui al precedente art. 5, la Giunta regionale può erogare acconti prendendo a riferimento la misura chilometrica dei contributi determinati per l'anno precedente.

Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento le Aziende, Imprese ed esercizi di trasporto debbono inviare al competente Assessorato regionale ai Trasporti un prospetto analitico del le percorrenze effettive che tenga conto delle variazioni intervenute per effetto di provvedimenti dell'autorità concedente adottati nel corso dell'anno e regolarmente eseguiti.

Sulla base degli elementi suddetti la Giunta regionale delibera i recuperi o i contributi a conguaglio.

Per i servizi di trasporto che si svolgono sotto la competenza dei Comuni la documentazione di cui al quarto comma deve essere con validata dal Sindaco del Comune competente.

L'erogazione dei contributi di cui al primo comma del presente articolo è subordinata alla presentazione da parte dell'Azienda, o Impresa interessate delle seguenti dichiarazioni:

a) dichiarazione di regolare esercizio, salvo che modifiche o in terruzioni del servizio avvengano in conseguenza di provvedimenti adottati dalle competenti autorità, o siano derivati da cause di forze maggiori;

b) dichiarazione di regolare gestione e di adempimento di tutti gli obblighi derivanti dai contratti di lavoro e dal rispetto

delle leggi sulle assicurazioni sociali.

E' comunque facoltà della Giunta regionale di procedere alla sospensione o alla riduzione del contributo regionale nei casi di accertata e reiterate irregolarità e inadempienze sia dell'esercizio che gestionali.

Le eventuali perdite o disavanzi non coperti dai contributi regionali come sopra determinati restano a carico delle singole imprese ed esercizi di trasporto, salvo quanto disposto nei successivi comma.

Gli Enti locali e i loro COnsorzi provvedono alla copertura dei disavanzi delle proprie aziende che eccedano i contributi regionali, all'interno dei propri bilanci, sulla base di un piano che preveda il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 1982.

La verifica di attuazione del piano, redatto sulla base di quan to previsto dall'art. 9 bis del D.L. 17 gennaio 1977, n. 2, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1977, n. 62, deve essere effettuato mediante resoconti semestrali.

Per il solo esercizio finanziario relativo all'anno 1982 e limitatamente alle Aziende costituite in società per azioni a totale partecipazione pubblica il cui disavanzo è scritto nel bilancio di previsione degli Enti proprietari dell'anno successivo a quello di competenza delle aziende stesse ai sensi dell'ultimo comma dell'arti colo 1 del D.L. 29.12.77, n. 946, convertito con modificazioni nella legge 27.2.1978, n. 43, la Giunta regionale assicura anche la copertura del disavanzo relativo all'anno 1981 risultante del bilancio redatto ed approvato ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in aggiunta alle erogazioni contributive di cui al precedente art. 3.

Per i soli esercizi finanziari relativi agli anni 1981 e 1982 e limitatamente alle aziende municipalizzate A.T.A.F. Foggia e A.M.E.T. Trani, nonchè alla Gestione Commissariale regionale autoser vizi extraurbani Taranto che operano in bacini nei quali non sono stati ancora costituiti, o comunque non sono ancora funzionanti organismi pubblici di gestione con la partecipazione degli enti locali in teressati; la Giunta regionale assicura la copertura dell'intero disavanzo di esercizio determinato come differenza tra costi e ricavi, limitatamente alla parte relativa alla gestione degli autoservizi extraurbani che vengono effettuati sotto la propria competenza in regime di emergenza e precarietà.

Art. 9

La Regione, con la collaborazione degli Enti locali interessati e dei loro COnsorzi, compie annualmente la rilevazione dei costi effettivi dei servizi di trasporto pubblico locale.

A tal fine, le Aziende e le Imprese di trasporto sono tenute ad inviare alla Regione, nonchè agli Enti locali interessati, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, copia dei rispettivi bilanci, con allegata una tabella di raffronto tra i propri costi e quelli economici standardizzati determinati dalla Regione per il medesimo esercizio.

Tanto gli stati di previsione che i bilanci consuntivi debbo no essere redatti secondo lo schema di bilancio-tipo definito dal Ministero del Tesoro ai sensi del quarto comma dell'art. 25 della

legge 5 agosto 1978, n. 468.

Per le Aziende costituite in Società per Azioni a totale partecipazione pubblica il consuntivo è rappresentato dal bilancio re datto e approvato ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

Gli Enti locali interessati e i COnsorzi di bacino debbono comunicare alla Regione, con propria deliberazione, entro il 30 settem bre successivo, le proprie osservazioni sui costi effettivi dei servizi rilevati nel proprio bacino.

TITOLO II

INTERVENTI PER GLI INVESTIMENTI

Art. 10

A decorrere dall'anno 1981, in concomitanza con l'attivazione del fondo per gli investimenti nel settore dei Trasporti pubblici locali di cui all'art. 11 della legge 10.4.7981, n. 151, la Regione interviene nei confronti degli Enti locali e delle Aziende di cui al primo comma del precedente articolo 4 per la concessione di contributi per investimento nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli.

Art. 11

L'art. 27 "Piano autobus" della legge regionale 23.6.1980,n<u>u</u>. mero 79, è soppresso.

Sono altresì abrogate le leggi regionali 4.7.73, n. 17, 13.12.74, n. 42 " 7.6.75, n. 53, relative alla concessione di contributi venticinquennali per investimenti effettuati dagli Enti locali per le Azien de speciali di trasporto. Restano salvi gli effetti già prodotti nei rispettivi periodi di validità.

Art. 12

I contributi di cui al precedente art. 10 sono destinati:
a) all'acquisto di autobus, tram, filobus di tipo unificato ai sensi
dell'art. 17 del D.L. 13.8.75, n. 377, convertito nella legge
16.10.75, n.493, e di altri mezzi di trasporto di persone, terrestri, lagunari e lacuali;

b) alla costruzione e ammodernamento di infrastrutture, di impianti fissi, di tecnologie di controllo, di officine deposito con le relative attrezzature e di sedi.

L'ammontare globale annuo del contributo regionale per investimenti viene fissato con la legge regionale di bilancio e sue eventuali modificazioni e non può risultare inferiore alla quota riveniente dalla ripartizione, effettuata dal Ministero dei Trasporti, dell'apposito fondo istituito con l'art. 11 della legge 10.4.1981, n. 151.

L'importo da destinare alla costruzione e all'ammodernamento di sedi e di officine deposito non potrà risultare superiore al 25% delle somme che saranno rese disponibili per gli investimenti di cui trattasi.

Art. 13

I contributi per gli investimenti sono accordati dalla Giunta regionale agli Enti e alle Aziende e Imprese interessate, nella misura massima del 75% della spesa ritenuta ammissibile.

Per l'acquisto di materiale rotabile la Giunta regionale può imporre particolari vincoli affinchè risultino rispettate le condizioni di ripartizione territoriali delle forniture in conformità delle intese definite dalle Regioni in sede di Commissione consulti va interregionale, ai sensi del penultima comma dell'art. 12 della legge quadro statale.

La Giunta regionale ha altresì faccltà di richiedere che le infrastrutture e gli impianti di trasporto realizzati con il contributo regionale presentino accorgimenti costruttivi tali da contribui re alla eliminazione delle barriere architettoniniche e che una parte del materiale rotabile acquistato con i contributi medesimi risulti accessibile agli invalidi non deambulanti.

Per le Aziende pubbliche che gestiscono autoservizi di competenza regionale in regime di affidamento precario e di emergenza e che operano in bacini nei quali non sono ancora stati costituiti, o comunque non sono ancora funzionanti, organismi pubblici di gestione con la partecipazione degli Enti locali interessati, la Giunta regionale trasferisce annualmente all'Ente Regionale Pugliese Trasporti (E.R.P.T.) i contributi di investimento di cui al primo comma del presente articolo.

L'E.R.P.T. provvederà alla realizzazione degli investimenti riconosciuti ammissibili integrando con fondi propri i relativi finanziamenti.

Non appena saranno costituiti e funzionanti, gli organismi di cui al quarto comma, i relativi fondi saranno trasferiti direttamente agli stessi.

Per accedere ai contributi di cui al precedente art. 10 gli Enti, le Aziende e le Imprese interessate dovranno presentare an nualmente, al Presidente della Giunta regionale, nei termini che saranno prescritti dal competente Assessorato ai Trasporti, appo sita domanda corredata da una relazione tecnica illustrativa che tenga conto dellegsigenze degli esercizi.

Sulla base delle richieste ricevute, la Giunta regionale elabora, sentita la Commissione consiliare competente, un program ma di interventi che risulti compatibile con le indicazioni rive nienti dal Piano regionale dei Trasporti e dai Piani di trasporto di bacino, nonchè con le disponibilità finanziarie.

Nelle more della definizione dei piani suddetti la Giunta re gimale elabora, sentita la competente Commissione consiliare, ugualmente il programma di interventi, alla semplice condizione che lo stesso non risulti in contrasto con le linee generali della programmazione.

Le richieste degli Enti, delle Aziende e delle Imprese interessate saranno pertanto accolte e finanziate in quanto compati bili con i programmi di cui ai precedenti comma secondo e terzo.

I finanziamenti vengono accordati sulla base dei prezzi propo sti riconosciuti ammissibili al momento dell'accoglimento della domanda, e comprensivi dell'IVA.

Nei casi di investimenti, per i quali sia stata accolta la relativa domanda, la Giunta regionale rilascia un preventivo affidamento di contributo.

L'affidamento di contributo di cui al comma precedente avrà la validità di sei mesi dalla data di rilascio e potrà essere prorogato per altri sei mesi a giudizio della Giunta regionale, la quale ha facoltà di attribuire ad altra azienda i contributi non utilizzati nei termini assegnati.

L'erogazione dei contributi promessi avverrà in proprozzione alla realizzazione dei programmi d'investimento, previa dimostrazione delle spese effettuate e, comunque, nei limiti dei finanziamenti accordati.

In particolare, l'erogazione dei contributi per l'acquisto di materiale rotabile destinato al trasporto di persone è subordinata alla presentazione di apposita certificazione rilasciata dal competente Ufficio della Motorizzazione Civile, dalla quale risulti che i mezzi acquistati presentano caratteristiche unificate ai sensi dell'art. 17 del D.L. 13.8.1975, n. 377, convertito nella legge 16.10.19\$\mathbf{F}_5\$, n. 493.

I beni acquistati con il contributo della Regione non possono essere destinati ad uso diverso da quello per il quale sono stati acquistati.

Gli autobus non possono essere utilizzati per l'effettuazione di corse fuori linea.

L'alienazione dei beni acquistati con il contributo regionale è subordinata al preventivo nulla-osta della Giunta regionale, il quale può essere accordato soltanto a condizione che l'Ente, o la Azienda o Impresa rimborsino alla Regione una parte del prezzo di vendita nel rapporto tra il contributo regionale e la spesa ritenu ta ammissibile all'atto dell'acquisto.

I vincoli e le condizioni di cui al precedente comma decadono al termine :

a) di 10 anni per quanto riguarda gli autobus e le attrezzature fisse e mobili;

b) di 50 anni per quanto riguarda i beni immobili.

Per gli autobus il prezzo di vendita sarà stabilito con la seguente formula :

$$Vx = Vo (1 - 0.18x + 0.009x^2)$$

dove:

Vx = valore dell'autobus con anzianità di x anni nell'anno con siderato;

Vo = valore dell'autobus nuovo secondo i listini in vigore nel l'anno considerato;

x = numero degli anni di anzianità dell'autobus.

Art. 15

A decorrere dal 1 gennaio 1980 l'E.R.P.T. cede in loca zione alle aziende pubbliche interessate gli impianti e il materiale rotabile già acquistati in precedenza o che saranno acquistati o costruiti attraverso l'utilizzazione di fondi propri o attraverso la utilizzazione dei contributi di cui al precedente art. 10.

Il canone annuo di detta locazione corrisponderà alle quote di ammortamento dei capitali investiti, commisurate, per i beni mobili, al 10% del capitale investito per la durata di 10 anni e, per i beni immobili, al 2% del Capitale investito per la durata di 50 anni.

I beni di cui al primo comma del presente articolo, in quanto acquistati con fondi dello Stato o della Regione, sono assoggettati agli stessi vincoli di cui al precedente art. 14.

TITOLO III DISPOSIZIONI VARIE

Art. 16

Presso l'Assessorato regionale ai Trasporti è costituito il Comitato regionale di coordinamento dei Trasporti.

Il comitato è presieduto dall'Assessore regionale ai Trasporti ed è composto da :

- gli assessori regionali alla Programmazione, ai Lavori Pubblici, all'Urbanistica, o da funzionari da essi delegati, scelti fra quelli dell'Assessorato di propria competenza;

- un rappresentante del Ministero dei Trasporti Direzione Generale Programmazione, Organizzazione e Coordinamento;
- un rappresentante del Ministero della Marina Mercantile;
- un rappresentante del Ministero dei Trasporti Direzione Generale dell'Aviazione Civile;
- un rappresentante della sezione regionale dell'Unione Provincie Italiane (U.P.I.);
- un rappresentante della sezione regionale dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.);
- un rappresentante dell'Unione regionale Camere di Commercio Industria e Agricoltura;
- il Capo Compartimento delle Ferrovie dello Stato, o funzionario delegato;
- il Capo Compartimento dell'A.N.A.S. o funzionario delegato;
- il Direttore dell'Ufficio Provinciale M.C.T.C. del capoluogo del la Regione;
- il Presidente dell'Ente Regionale Pugliese Trasporti (E.R.P.T.);
- i Presidenti dei Consorzi di bacino;
- un rappresentante per ciascuna delle Associazioni di categoria delle Aziende esercenti Trasporti pubblici di persone;
- un rappresentante per ciascuna delle Associazioni di categoria delle aziende di autotrasporto merci per conto terzi;
- un rappresentante designato da ciascuna delle quattro Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative su scala nazionale presenti nel CNEL;
- un Console in rappresentanza delle Compagnie Portuali da loro stesse designato;
- tre esperti in materia di trasporti e comunicazioni, proposti dal l'Assessore ai Trasporti e nominati dalla Giunta regionale;
- i Sindaci dei Comuni capoluogo o loro delegati.
- Il Presidente può chiamare a partecipare ai lavori, senza diritto di voto, in qualità di esperti, funzionari dell'Amministrazio ne regionale.
- Il Comitato si costituisce all'inizio della legislatura regionale, con decreto del Presidente della Giunta, e decade con la fine della stessa. Resta comunque in carica fino alla nomina del nuovo Comitato.

Le funzioni di Segretario sono svolte da un funzionario dello Assessorato ai Trasporti di livello non inferiore al VII.

Art. 17

- Il Comitato è chiamato a svolgere i seguenti compiti:
- funzioni consultive in materia di:
- a) individuazione dei bacini di traffico;
- b) elaborazione del piano regionale dei Trasporti e dei relativi piani settoriali;
- c) approvazione dei piani di trasporto di bacino e delle relative modifiche e revisioni;
- esprimere pareri :
- a) nei casi previsti dalle leggi regionali e , quando lo ritengano opportuno, il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore ai Trasporti, nelle materie attinenti il trasporto;
- b) sui programmi e sui progetti elaborati dalla Regione, dagli Enti locali, Ferrovie dello Stato, A.N.A.S., Aviazione Civile, Marina Mercantile, nonchè sulla armonizzazione degli stessi nel quadro del piano regionale dei trasporti;

- formulare indicazioni e proposte :
- a) per il coordinamento dei servizi regionali, statali e degli Enti locali in materia di trasporti;
- b) sulle infrastrutture interessanti la viabilità regionale e il trasporto intermodale di viaggiatori e merci;
- c) sui criteri di assegnazione di contributi regionali in favo re delle aziende di trasporto;
- d) sui criteri di gestione e sui parametri di efficienza delle aziende di trasporto.

Il tredicesimo comma dell'art. 34 della legge regionale 23.6.80, n. 79, è così modificato :

"Sui servizi classificati ordinari che abbiano la funzione preminente di collegamento di un Comune con il proprio scalo ferro viario, ai viaggiatori muniti di abbonamento ferroviario per re lazioni ferroviarie che hanno origine o destinazione presso lo scalo stesso, i prezzi degli abbonamenti saranno equiparati ai prezzi degli abbonamenti ordinari di seconda classe applicati dal vettore ferroviario sulle distanze corrispondenti".

Il primo comma dell'art. 36 della legge regionale 23.6.80, n. 79, è così modificato:

"E' fatto obbligo alle aziende esercenti pubbliche autolinee di confessione regionale di rilasciare, a richiesta, i seguenti tipi di abbonamento :

- a) settimanali validi per effettuare quattro corse di andata e quattro di ritorno da usufruire nel periodo di una settimana dal lunedì alla domenica;
- b) settimanali validi per effettuare cinque corse di andata e cinque di ritorno da usufruire nel periodo di una settimana dal lunedì alla domenica;
- c) settimanali validi per effettuare sei corse di andata e sei di ritorno da usufruire nel periodo di una settimana dal lunedì alla domenica;
- d) mensili validi per effettuare ventuno corse di andata e ven tuno di ritorno da usufruirsi nel mese per il quale è stato rilasciato;
- e) mensili validi per effettuare venticinque corse di andata e venticinque corse di ritorno da usufruirsi nel mese per il quale è stato rilasciato".

Dopo il quarto comma dell'art. 36 della legge regionale 23.6.80, n. 79, è aggiunto il seguente comma:

"A richiesta dell'utenza le Aziende di cui al primo comma possono rilasciare abbonamenti unidirezionali secondo le tipologie già fissate nel medesimo comma, a prezzi ridotti del 50% rispetto ai corrispondenti abbonamenti bidirezionali".

L'art. 40 della legge regionale del 23.6.80, n. 79, è soppresso e sostituito dal seguente :

"Alle Aziende che gestiscono servizi pubblici di trasporto loca le è fatto divieto di rilasciare tessere di libera circolazione e biglietti gratuiti o semigratuiti validi sulle linee da essa gestite.

Le tessere e i biglietti già rilasciati, al di fuori dei casi previsti nel successivo comma, cessano di avere validità dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Possono accedere gratuitamente agli autobus :

- il personale dell'Assessorato ai Trasporti per esigenze di servizio, munito di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dalla Regione;
- il personale della Direzione Generale della Motorizzazione Civile e Uffici Provinciali dipendenti, muniti dell'apposita tessera di riconoscimento rilasciata dal Ministero dei Trasporti;
- gli agenti dei circoli delle costruzioni telegrafiche addetti al la manutenzione, autorizzati secondo le disposizioni di cui alla circolare del Ministero dei Trasporti del 16.4.53, ser. VI, N. 3465 (63) 98 bis;
- i funzionari dell'A.N.A.S. e gli agenti in divisa muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal compartimento A.N.A.S. e vistata dall'Assessorato ai Trasporti limitatamente ai percorsi svolgentesi su strade statali;
- i grandi invalidi civili, di guerra, civili di guerra e per servizio e del lavoro, regolarmente iscritti alle proprie associazio ni e relativi accompagnatori, muniti della tessera rilasciata dalle rispettive associazioni di categoria, ovvero dalle Amministrazioni pubbliche competenti;
- i ciechi di guerra e i ciechi civili e relatvi accompagnatori;
- gli appartenenti alle forze dell'Ordine : Carabinieri, Pubblica Sicurezza, Guardie di Finanza, Agenti di Custodia, Vigili del Fuo co, Guardie Forestali muniti di tessera non nominativa rilasciata dalle aziende concessionarie, a richiesta dei Comandi interessati in numero non superiore a due per Comando, con validità limitata ad una anno, suscettibile di rinnovo o proroga;
- il personale dipendente dalle aziende di trasporto, su disposizione dei rispettivi gestori, per esigenze di servizio".

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 20

A decorrere dall'esercizio finanziario 1982 sono soppressi i sequenti capitoli di spesa del bilancio regionale:

- Capitolo 05102
- Capitolo 05107
- Capitolo 05108
- Capitolo 05110
- Capitolo 05112

- Capitolo 05113
- Capitolo 05114
- Capitolo 05116
- Capitolo 05118
- Capitolo 05120
- Capitolo 05122
- Capitolo 05126
- Capitolo 05128

Con la legge del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1982 saranno istituiti i capitoli di spesa per gli interventi finanziari di cui all'art. 3 e 10 della presente legge. Con la stes sa legge si provvederà all'istituzione di appositi capitoli di spesa ed altre relative assegnazioni finanziarie al fine di assicurare:

- a) i ripianamenti dei disavanzi di gestione consolidati al 31 dicembre 1980 relativi agli esercizi di autolinee extraurbane in affidamento e in gestione commissariale regionale (L.R. 29.1.76, n. 6);
- b) i contributi straordinari ancora dovuti alle imprese private concessionarie di autolinee extraurbane per gli esercizi a tutto l'an no 1980 (L.R. 1.2.78, n. 13);
- c) le sovvenzioni di esercizio ancora dovute al 31.12.1980 alle Società Ferrotramviarie (LL.RR. 19.3.79, n. 14 e 24.4.80, n. 31) ed alle aziende concessionarie di sole autolinee extraurbane (L.R. 23.6.80, n.79 artt. 22 e 25);
- d) le integrazioni salariali ancora dovute al 31.12.1980 al personale delle autolinee private in concessione (L.R. 17.1.80, n. 6) nonchè quelle ancora dovute al 31.12.1981 al personale degli autoservizi urbani di concessione comunale ed al personale degli autoservizi di concessione statale (art. 3-peultimo comma - della presente legge;
- e) la copertura dei disavanzi di cui all'art. 8, penultimo e ultimo comma, della presente legge;
- f) gli obblighi finanziari connessi all'attuazione dell'art. 5, commi 6 e 7, della presente legge.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO F.to (Somma)

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA F.F. F.to (Caramia)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
 F.to (dott.Guaccero)

E' estratto del verbale della seduta del 10 febbraio 1982 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO F.to (Somma)

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA F.F. F.to (Caramia)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
 F.to (dott.Guaccero)